



Spett.le  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI  
COMUNE DI NAVE  
Via Paolo VI, 17  
25075 NAVE (BS)

**OFF. N. 60 / 14 / ms**

Pian Camuno, 16 Settembre 2014

**Oggetto: Offerta per l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo IV relativa ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- ASFALTATURA 2014 PRESSO COMUNE DI NAVE.**

A seguito della Vs. gradita richiesta, sono a presentare l'offerta, per l'incarico di **COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE** delle opere di cui all'oggetto.

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:**

L'intervento comprende altresì tutte le operazioni sia preliminari che durante l'esecuzione dei lavori previste negli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e precisamente:

**I. Obblighi del coordinatore per la progettazione.**

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'**ALLEGATO XV**;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'**ALLEGATO XVI**, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.

L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

## **II. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

### **Costi e Condizioni generali:**

- Sono comprese tutte le operazioni sia preliminari (stesura del Piano di Coordinamento per tutte le fasi di intervento, con aggiornamento dello stesso) che durante l'esecuzione dei lavori (incontri formativi/informativi con le aziende partecipanti, verbali di sopralluogo, assistenza nelle fasi critiche).

**Il costo dell'intervento, è stimato in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00)**

**NB.** I costi si intendono al netto di rivalsa previdenz. 4% + I.V.A. 22%

**Modalità di pagamento:**

- Una soluzione unica a fine lavori da 1.250,00 € + rivalsa previdenz. 4% + I.V.A. 22%
- Bonifico Bancario: a 30 gg. d.f.f.m.

**Durata intervento:**

- circa un mese.

**Validità dell'offerta :**

- 60 gg dalla data della presente

**Esclusioni :**

- Campionamenti, misure o rilievi strutturali qualora necessari;
- Progetti e pratiche richiesti dalla Normativa vigente;
- Vitto, alloggio e spese di trasferta per cantieri fuori dalla Lombardia;
- Ulteriori riunioni/giornate di assistenza oltre la durata prevista del cantiere da concordarsi.

Per una corretta gestione del servizio, qualora l'offerta venga accettata si prega di rispedire la presente con data, timbro e firma per accettazione, via fax al n. 0364/599179 oppure via e-mail a [marcello.santicoli@sismatech.eu](mailto:marcello.santicoli@sismatech.eu)

In attesa di un Vostro gradito riscontro ed a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

SISMAtech  
Marcello Santicoli



Data Timbro e firma per accettazione

---